

## **TI\_GERICHTE 10.2008.95 vom 10. Dezember 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-12-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2008.95](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.95)

FR: TI\_GERICHTE 10.2008.95 du 10 décembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 10.2008.95 del 10 dicembre 2008

### **Volltext**

Incarto n.10.2008.95

DA 809/2008

Bellinzona

10 dicembre 2008

Sentenza con motivazione

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di appropriazione indebita,

per avere, a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_, del periodo 14.03.2007-5.02.2008, al fine di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente disposto, a profitto proprio, delle vetture marca \_\_\_\_\_ (telaio nr. \_\_\_\_\_, del valore di ca. Frs. 8'000.-) e \_\_\_\_\_ (telaio nr. \_\_\_\_\_, del valore di ca. Frs. 14'000.-), di proprietà di CIVI 1, affidategli, da quest'ultimo, in data 14.3.2007, per l'esecuzione di alcune riparazioni in Serbia, immatricolandole a suo nome, in data 14.5.2007, ad insaputa di CIVI 1 ed al fine di impedire a quest'ultimo di rientrarne in possesso, depositandole, in seguito, dapprima presso terzi (garage \_\_\_\_\_ e carrozzeria \_\_\_\_\_) e, successivamente, presso il suo domicilio; in data 5.2.2008, le vetture in oggetto sono state sequestrate dalla Polizia cantonale vodese, in esecuzione dell'ordine di perquisizione e sequestro 18.12.2007 emesso da questo Ministero pubblico;

fatti avvenuti a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_, nel periodo 14.3.2007-5.2.2008;

reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d'accusa del 25 febbraio 2008 n. \_\_\_\_\_ del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 140.--

(centoquaranta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi

fr. 8'400.-- (ottomilaquattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. ed inoltre

4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 18 mesi (vCP) decretata nei suoi confronti dalla Cour de Cassation pénale, Losanna, il 17.01.2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

5. Ordina la confisca delle vetture:

- \_\_\_\_\_, telaio nr. \_\_\_\_\_, di colore grigio;

- \_\_\_\_\_, telaio nr. \_\_\_\_\_, di colore grigio

e la loro assegnazione alla parte civile CIVI 1, \_\_\_\_\_.

6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.

vista \_\_\_\_\_ opposizione al decreto d'accusa interposta in data 26 febbraio 2008;

indetto \_\_\_\_\_ il dibattimento 10 dicembre 2008, al quale hanno presenziato l'accusato, accompagnato dal proprio difensore, la parte civile e la propria patrocinatrice, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 22 ottobre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate \_\_\_\_\_ le generalità dell'imputato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti \_\_\_\_\_ la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede l'integrale conferma del decreto d'accusa, protestando spese e ripetibili, il difensore, che chiede il proscioglimento del proprio assistito e che le automobili rimangano sequestrate fino a conclusione del procedimento civile e per ultimo l'accusato;

posti \_\_\_\_\_ a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l'accusato autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto d'accusa?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev'essere la pena?
3. L'eventuale pena dev'essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?

5. Può essere mantenuto (e se sì a quali condizioni) il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 18 mesi (vCP) decretata nei suoi confronti dalla Cour de Cassation pénale, Losanna, il 17.01.2006?

6. Dev'essere ordinata la confisca delle vetture oggetto del decreto d'accusa e la loro assegnazione alla parte civile?

Letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. La presente vertenza trae origine da un affare di commercio d'autoveicoli d'occasione, concluso fra l'accusato e la parte civile e avente per oggetto due automobili gravemente accidentate e non più in circolazione in Svizzera, siccome già diagnosticate quali veicoli con "danno totale". Questi oggetti sono stati individuati da CIVI 1 presso un rivenditore nella Svizzera romanda e tramite ACCU 1 sono stati trasportati e riparati in Serbia in vista di essere nuovamente rivenduti sul nostro mercato. Le parti si sono incontrate nel citato garage d'oltralpe quando l'accusato, già avvezzo ad affari di questo tipo, ha spiegato a CIVI 1 che riparare gli autoveicoli all'estero può comportare vantaggi e che in Serbia si possono ottenere riparazioni a regola d'arte. ACCU 1 ha infatti contatti con i paesi dell'Est europeo e dispone quindi di utili conoscenze di professionisti operanti in questi paesi.

I veicoli individuati da CIVI 1 erano due: una \_\_\_\_\_, sicuramente non pregiata ma relativamente recente e una \_\_\_\_\_, molto più elegante e prestigiosa, ma un po' più vetusta. Come detto, entrambi i mezzi erano accidentati e, come tali avrebbero potuto essere inviati in Serbia per la riparazione, dopo che la parte civile li aveva acquistati e intestati a suo nome per un importo di fr. 14'000.-- (la \_\_\_\_\_) e di fr. 8'000.-- (la \_\_\_\_\_).

Così incaricato dalla parte civile ACCU 1 si è quindi occupato della spedizione e della riparazione in Serbia. Dalla Serbia il 14 marzo 2007 è giunto un autocarro fino a \_\_\_\_\_ che ha caricato le automobili e le ha trasportate presso un professionista residente nel citato Stato dell'Est europeo. Dopo averli riparati, li ha riconsegnati a chi glieli aveva forniti. Era il mese di maggio del 2007.

2. Ad un certo punto la parte civile ha richiesto la restituzione delle due autovetture riparate: l'accusato si è però preventivamente opposto, siccome prima di riprenderne possesso, CIVI 1 avrebbe dovuto pagargli le prestazioni eseguite da terzi, i pezzi di ricambio e il trasporto. Tra le parti è sorta a questo punto una vivace discussione in merito alle modalità con cui le auto avrebbero dovuto essere restituite e al corrispettivo prezzo che CIVI 1 avrebbe dovuto pagare all'accusato. L'istruttoria di causa non ha chiarito esattamente cosa è successo all'epoca, né quali accordi le parti avessero concretamente concluso. Essa ha unicamente dimostrato che per quelle riparazioni la parte civile ha pagato all'accusato unicamente degli acconti e che ACCU 1 de facto non ha mai restituito i veicoli al proprietario.

3. Al dibattimento ACCU 1 ha ammesso di avere trattenuto i veicoli, non però per impossessarsi delle automobili, bensì unicamente per bloccarle e evitare che la parte civile (insistente), che si era ad un certo punto recata in Serbia per visionarle, se le riprendesse in qualche modo senza pagare la fattura: ( ) je ne veux pas les garder, je veux mon argent moi.

Egli ha quindi esercitato a suo modo una sorta di ■diritto di ritenzione■ in attesa di ottenere quanto di sua spettanza. Del resto CIVI 1 (come egli stesso ha ammesso al dibattimento) si trovava in una situazione finanziaria molto difficile, con attestati di carenza beni ed era quindi qualificabile fra i cosiddetti ■clienti a rischio■ con cui si deve trattare unicamente tramite pagamenti a contanti al più tardi alla consegna della merce. CIVI 1 ha dichiarato invece che quanto riferito dalla parte civile non corrisponde al vero e che lui (nonostante le citate difficoltà economiche) avrebbe sicuramente pagato il prezzo delle riparazioni, solo però dopo avere ispezionato i veicoli e avere verificato l'importo della fattura. A suo dire l'accusato gli avrebbe nascosto i veicoli fin dall'inizio, non fornendoli a quel garagista cui era solito rivolgersi in Serbia, ma ad uno nuovo.

L'istruttoria dibattimentale non ha dimostrato i dettagli delle transazioni pattuite fra le parti, poco importa comunque, in quanto questo processo deve limitarsi unicamente agli aspetti penali della vertenza, non di certo si può occupare di chi precisamente ha riparato i veicoli, dell'esatta congruità delle fatture e degli onorari fatti valere dall'accusato nei confronti della parte civile. Queste questioni verranno in effetti risolte nell'ambito della causa civile pendente fra le parti. È sufficiente in questo contesto penale rilevare che ACCU 1 ha già pagato le fatture di riparazione emesse in Serbia, così come si evince dalla documentazione messa agli atti su richiesta del Giudice durante il dibattimento.

4. ACCU 1, per impedire a CIVI 1 di rientrare in possesso dei veicoli riparati, li ha intestati a suo nome e con targhe proprie tramite la competente Sezione della circolazione di \_\_\_\_\_. Dagli atti di causa si evince effettivamente che il 14 maggio 2007 le due vetture \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono state a un certo punto disimmatricolate e la licenza di circolazione a nome della parte civile annullata, per essere registrate a nome della parte civile e con una targa del Canton \_\_\_\_\_ a lui riconducibile. La licenza di circolazione emessa dalla Sezione della circolazione di Camorino alla parte civile è stata in seguito annullata non potendosi per legge mantenere i veicoli con doppie targhe.

Per la pubblica accusa e per la parte civile questo agire ha configurato un reato di appropriazione indebita, in quanto le due autovetture erano state affidate a ACCU 1 unicamente per procedere alla riparazione. Egli non aveva quindi il diritto di intestarle a suo nome, così facendo ne ha ■indebitamente disposto■ impedendo alla parte civile di rientrare in possesso dei propri veicoli. Essi sono stati tenuti in deposito presso due carrozzerie e al proprio domicilio senza che prima del sequestro CIVI 1 sapesse della loro esatta ubicazione. Da qui il decreto d'accusa art. 138 cfr. 1 cpv. 1 CP.

5. È stato certamente appurato che la parte civile è rimasta priva dei propri veicoli a causa della nuova immatricolazione; al dibattimento è stato però chiarito che l'intestazione delle due vetture è praticamente durata pochi attimi soltanto. Detta circostanza la si evince chiaramente dall'attestazione dell'Ufficio della circolazione di \_\_\_\_\_ del 10 dicembre 2008, da cui si rileva che le licenze di circolazione riferite ai veicoli in questione sono rimaste in vigore solo per qualche attimo. Infatti l'accusato le ha fatte annullare direttamente allo sportello da chi le aveva poco prima emesse.

Ciò che conta per il presente processo penale è che, indipendentemente dalla fulminea immatricolazione dei due veicoli, ACCU 1 non ha mai circolato con gli stessi né ha tratto benefici del loro possesso, non ha mai tentato di venderli e non ha conseguito nessun guadagno. Al dibattimento è stato per di più dimostrato che l'intestazione a suo nome è avvenuta in modo del tutto naturale, senza che l'accusato abbia dovuto ricorrere a

particolari stratagemmi per ottenere l'annullamento delle licenze di circolazione emesse a Camorino e a \_\_\_\_\_. L'accusato non ha abbisognato d'effettuare particolari sforzi per ottenere quanto da lui voluto, essendo questo agire per l'Ufficio della circolazione una normale formalità verso che si presenta allo sportello con una licenza di circolazione valida. Presso l'Ufficio non è stato neppure necessario presentare i veicoli che a quel tempo erano ancora in Serbia. Solo in seguito sono stati trasportati in Svizzera presso un commerciante d'auto che le tiene tutt'ora in deposito.

6. Giusta l'art. 138 cfr. 1 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, oppure chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

6.1 Secondo il Tribunale Federale, una cosa è affidata quando l'autore ne acquista il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell'interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per amministrare, conservare, consegnare il bene affidato (DTF 120 IV 278, 106 IV 250, 86 IV 167). In tal senso va subito osservato che il fatto che i veicoli non fossero suoi e fossero stati a lui affidati ai sensi normativi è innegabile.

6.2 L'appropriazione indebita da un punto di vista oggettivo richiede inoltre ancora che l'autore del reato si sia impossessato di una cosa e che ne abbia disposto come se fosse di sua proprietà. Per commettere il citato reato patrimoniale occorre innanzitutto realizzare la cosiddetta Aneignung, che configura l'azione effettiva dell'appropriazione. Essa, secondo la dottrina, è composta da una Enteignung, ovvero la privazione della cosa all'avente diritto e da una Zueignung, che si identifica con la presa in possesso dell'oggetto da parte dell'usurpatore. La Enteignung ha una connotazione negativa in quanto il proprietario viene privato del possesso della cosa, la Zueignung invece rappresenta gli aspetti positivi dell'atto in questione, in quanto l'autore dispone di una cosa come se fosse di sua proprietà senza godere di un legittimo diritto. Affinché tutti gli elementi oggettivi dell'appropriazione indebita siano realizzati, i citati concetti devono essere entrambi adempiuti (rehberg/schmid/donatsch, Strafrecht III, ed. 2003, pag. 86 e segg.). In altre parole il possesso dell'autore deve essere evincibile anche dall'esterno, dal punto di vista della parte danneggiata e privata della sua proprietà, da quello dell'autore che dispone della cosa in suo luogo e vece.

6.3 Nella fattispecie i predetti elementi riferiti alla cosiddetta Zueignung non sono stati realizzati in quanto ACCU 1 non ha mai disposto dei veicoli in questione e non li ha mai utilizzati; come spiegato più sopra egli si è -a torto o a ragione- limitato a immobilizzarli tramite il cambiamento di detentore senza disporre degli stessi, tenendoli in deposito presso terzi in attesa di essere risarcito del prezzo per le riparazioni da lui anticipati.

Nemmeno il concetto di Enteignung può ritenersi realizzato a pieno titolo, ma solo in parte, siccome all'accusato non può essere imputata un'indisponibilità a non restituire i veicoli a CIVI 1. Quest'ultimo è inoltre sempre rimasto titolare del diritto di proprietà, ritenuto che il cambiamento di detentore non ha nessuna influenza sui diritti reali dei veicoli in quanto tali. A questo proposito la nostra Alta Corte spiega che la privazione dell'oggetto al proprietario deve invece manifestarsi con segni esterni evidenti, ciò che si realizza quando viene effettivamente utilizzato dell'usurpatore; solo in questo caso si priverebbe il

proprietario delle prerogative che il diritto alla proprietà comporta. Nel caso concreto l'■accusato si è invece limitato a bloccare i veicoli riconoscendo comunque alla parte civile la facoltà di riprenderseli una volta saldati i debiti. Per cui, in altre parole, non è stata messa in atto la cosiddetta ■Entwendung zum Gebrauch■, tipico intento di chi sfrutta i beni di terzi a suo vantaggio, e come dice la dottrina, per decidere se il citato reato è consumato, occorre osservare bene ■die Art des Gebrauchs■ da parte dell'■autore di un'■appropriazione indebita. E nella fattispecie, tutto ben valutato e ponderato non si può concludere che le condizioni oggettive di questo reato siano adempiute.

6.4 Per essere condannato per appropriazione indebita occorrerebbe poi ancora che l'■autore abbia agito ■per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto■. Si tratta quest'■ultima circostanza del cosiddetto ■profilo soggettivo■, secondo cui l'■autore doveva sapere che si trattava di beni di terzi di cui si è appropriato con coscienza e volontà, oltre che con l'■intento illecito di arricchire sé stesso o un terzo. In specie egli deve avere voluto, anche soltanto nella forma del dolo eventuale, conseguire un indebito profitto, cioè un vantaggio economico, ancorché provvisorio o temporaneo.

Nemmeno queste circostanze possono essere ritenute adempiute, in quanto, come sopra accertato, l'■autore aveva semplicemente l'■intenzione di trattenere i veicoli non certo per arricchirsi, ma per esercitare un diritto di ritenzione analogo a quello riconosciuto dal codice civile, senza quindi nessun ■Enteignungswille■. È vero, non può essere in questa sede dato per assodato che ACCU 1 abbia validamente maturato un diritto a norma dell'■articolo 895 CC, tuttavia l'■accusato ha da sempre precisato (v. interrogatorio di Polizia del 20.11.2007) di avere agito con questo intento credendosi legittimato a farlo. Al proposito Corboz (Les infractions en droit Suisse, ed. 2002, ad art. 138 CP no 15) afferma che ■l'■enrichissement n'est pas illégitime si l'■auteur croit y avoir droit■ e non v'è intento di conseguire un indebito profitto quando ci si appropria di una cosa per soddisfare o tentare di soddisfare, un proprio credito (STF 105 IV 29). L'■istruttoria è stata su questo punto assolutamente chiara ed ha dimostrato che ACCU 1 non ha nemmeno voluto esternare un'■apparenza di volersi accaparrare i veicoli, che invece il Tribunale federale richiederebbe ■aus dem sich unzweideutig - auch für jeden Dritten - der Aneignungswille im dargelegten Sinne ergibt■ ■erforderlich ist also nur, aber immerhin ein Verhalten, durch das der - vorhandene! - Aneignungswille manifestiert, eben betätigt wird■ (STF 118 IV 148, 152). Le risultanze dibattimentali hanno invece comprovato che aveva unicamente la finalità di garantirsi il pagamento della sua fattura, il rimborso di quanto da lui anticipato al garagista in Serbia, al trasportatore e ai fornitori dei pezzi di ricambio, nei confronti di una parte civile che si trovava in carenza di beni.

7. Per quanto riguarda il sequestro va precisato che in assenza di reato non può evidentemente essere confermato nessun sequestro né deve essere ordinata una confisca. Il sequestro, nella sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha in effetti lo scopo di acquisire e conservare degli oggetti di per le necessità dell'■istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio). Stante l'■esito della causa è evidente che dette circostanze vengono a cadere, ricordato comunque che, in ambito civile sussistono analoghi mezzi per mantenere l'■esistenza di determinati oggetti.

visti

gli artt. 138 cifra 1 cpv. 1 CP, 9 e segg, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall'accusa di appropriazione indebita, ex art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP, per i fatti descritti dal decreto di accusa n. \_\_\_\_\_ del 25 febbraio 2008;

non procede alla confisca degli autoveicoli indicati nel decreto d'accusa né alla loro assegnazione alla parte civile; il sequestro non viene confermato,

rinvia la parte civile al competente foro civile per le proprie pretese;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 taxa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

a carico della parte civile, che ha formulato dichiarazione di ricorso il 15/16 12 2008

fr. 500.00 per la motivazione scritta,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.